

ria di usura (art. 644, co. 6°, c.p.) e di reato contro la pubblica amministrazione (art. 322 ter c.p., denunciato dall'art. 640 *quater* e p. anche per la frode assicurativa e la frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nonché, in parte, in materia di *maius iudicis* (cfr. sopra il relativo commento sull'art. 180 t.u.f.) - tanto da definire, secondo una chiusa di lettera, «frequentemente impiegata nella più recente giurisprudenza, una sorta di «paradigma moderno» di confisca» (P. LUCIO, *op. cit.*; su tale nuovo modello e sulle sue prospettive di impiego in materia di contratti di premialità economica e organizzativa, cfr. *La confisca - Funzioni, Criticità del profitto e recente sanzionazione punibile tra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; MAUGERI, *La confisca - Funzioni, Criticità del profitto e recente sanzionazione punibile tra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; MAUGERI, *La confisca - Funzioni, Criticità del profitto e recente sanzionazione punibile tra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001).

La *confisca* è un istituto giuridico che ha per oggetto beni di natura materiale, immateriale o di natura mista, e che ha per scopo la loro sottrazione al proprietario o al titolare di un diritto di godimento, in quanto tali beni sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di un reato. La confisca è un istituto giuridico che ha per oggetto beni di natura materiale, immateriale o di natura mista, e che ha per scopo la loro sottrazione al proprietario o al titolare di un diritto di godimento, in quanto tali beni sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di un reato.

La *confisca* è un istituto giuridico che ha per oggetto beni di natura materiale, immateriale o di natura mista, e che ha per scopo la loro sottrazione al proprietario o al titolare di un diritto di godimento, in quanto tali beni sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di un reato.

2642-2969 (Omissis)

all'autore del reato, sul presupposto della *immediatezza* dell'azione della confisca, e non confisicabili a persona estranea al reato, ossia alla società (ALESSANDRI, *op. cit.*, 109) - non è stata però riprodotta nella versione definitiva della legge delega (art. 11, co. 1°, lett. f, l. 14 ottobre 2001, n. 361), né nel testo finale licenziato dal Parlamento (art. 11, co. 1°, lett. f, l. 14 ottobre 2001, n. 361). Al contrario, al dichiarato scopo di «applicabilità della confisca in relazione al reato», l'acquisizione da terzi in buona fede, oltre che nel caso di cui potesse risultare di pregiudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno (cfr. Musco, *op. cit.*, 23), è stata espressamente esclusa (cfr. Musco, *op. cit.*, 23).

La *confisca* è un istituto giuridico che ha per oggetto beni di natura materiale, immateriale o di natura mista, e che ha per scopo la loro sottrazione al proprietario o al titolare di un diritto di godimento, in quanto tali beni sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di un reato.

La *confisca* è un istituto giuridico che ha per oggetto beni di natura materiale, immateriale o di natura mista, e che ha per scopo la loro sottrazione al proprietario o al titolare di un diritto di godimento, in quanto tali beni sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di un reato.

**L. 8 FEBBRAIO 1948, N. 47**  
**Disposizioni sulla stampa**

**NOTA INTRODUTTIVA**

**SOMMARIO:** I. Il diritto penale della stampa; la nozione di «stampato». - II. Le distinzioni: reati di stampa e reati commessi a mezzo della stampa; reati di pre-stampa, di stampa e di post-stampa. - III. Il quadro attuale delle incriminazioni della l. 47/1948. - IV. I soggetti attivi del reato. - V. L'assetto organizzativo nel settore della stampa. - VI. Le altre disposizioni di matrice penalistica nella l. 47/1948.

**I. Il diritto penale della stampa; la nozione di «stampato».** - La l. 47/1948 contiene disposizioni che concorrono a costituire, senza peraltro esaurirlo, il cosiddetto **diritto penale della stampa**, espressione con cui si è soliti ricomprendere - per consolidata tradizione - i reati «di» stampa ed i reati commessi «a mezzo» stampa, categorie comunque entrambe ruotanti attorno ad un minimo denominatore comune (meglio, forse, un denominatore comune «molto minimo») rappresentato dalla mera relazione formale con lo «stampato», del quale l'art. 1, l. cit. fornisce la definizione (Musco, *Stampa (diritto penale)*, Enc. D., 633). Quest'ultima poggerebbe su due elementi: a) il mezzo di fabbricazione («tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici»); b) la destinazione dello stampato «alla pubblicazione», elemento quest'ultimo che ricorre quando lo stampato è destinato ad uscire dalla sfera di disponibilità dell'editore e dello stampatore e ad essere distribuito, a titolo oneroso o gratuito, a persone diverse dagli autori e dagli stampatori, determinate o indeterminate che siano (in questi termini, NUVOLONE, *Stampa*, Nov. D., 98). Vi è però chi ritiene che caratteristica indefettibile dello «stampato», sia la sua accessibilità ad un numero indeterminato di persone (Musco, *op. cit.*, 634), ed in giurisprudenza si è affermato che tale non possa considerarsi la riproduzione meccanica di una lettera in diversi esemplari da recapitare a destinatari ben individuati ed indicati nella missiva stessa (C 28-6-1985, C. pen. 1986, 1542), e neppure la lettera riprodotta in una settantina di esemplari ciclostilati, avente una diffusione preordinatamente limitata ad una ristretta cerchia di persone (C 20 - 6-1973, Giust. pen. 1974, II, 442). «Stampato» tuttavia deve dirsi un volantino ciclostilato, in quanto la destinazione alla pubblicazione va riguardata nel momento in cui lo stampato esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile ad un numero indeterminato di persone, non nel momento successivo della diffusione dello stampato stesso, ed essendo indifferente che sia più o meno larga la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato e che tali persone appartengano o meno ad una certa categoria, così come sono indifferenti il modo della diffusione e il numero degli esemplari a questa destinati (C 13-6-1973, Giust. pen. 1974, II, 442).

**II. Le distinzioni: reati di stampa e reati commessi a mezzo della stampa; reati di pre-stampa, di stampa e di post-stampa.** - Sulla base della classificazione di cui si è fatto cenno, per reati di stampa si intendono quelle figure criminose contemplate proprio dalla legge in esame, a contenuto generalmente omissivo, e consistenti nella violazione di obblighi inerenti alla pubblicazione dello stampato; per reati commessi a mezzo stampa, invece, quei reati in cui la pubblicazione è strumento per la realizzazione di un evento esterno rispetto alla stampa (come ad es. avviene nei fatti offensivi della reputazione, nel vilipendio di istituzioni, nell'offesa al comune sentimento del pudore quando commessi «a mezzo stampa»). Tale distinzione trovava il suo (primo) fondamento normativo nell'art. 21, l. 47/1948, che riservava «la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa» al Tribunale, salva la competenza della Corte di assise (imponendo di procedere al giudizio col rito direttissimo). Ma ancora oggi - dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. 68/1991) dell'art. 233, co. 2°, disp. att. coord. trans. c.p.p. 1988 (che continuava a consentire al p.m., anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, di procedere al giudizio direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa), e dopo che il d. legisl. 51/1998 ha istituito il giudice unico sopprimendo l'ufficio del pretore (sicché l'unico problema processuale ancora da porsi potrebbe essere quello dell'eventuale attribuzione della cognizione dei reati commessi «col mezzo della stampa» - non di competenza della Corte di assise - al tribunale in composizione collegiale piuttosto che in composizione monocratica: come potrebbe evincersi dal combinato disposto degli artt. 21 l. 47/1948 e 33 ter co. 2° c.p.p., stabilendo quest'ultimo che «il tribunale giudica in composizione monocratica (...) in tutti i casi non previsti dall'art. 33 bis o da altre disposizioni di legge» e potendosi in effetti ipotizzare che fra queste «altre disposizioni di legge», si debbano ricomprendere anche quelle anteriori all'entrata in vigore della normativa sul giudice unico, con cui si assegnava la competenza per materia al tribunale) - quella distinzione continua a conservare un par-

icolare rilievo innanzitutto in rapporto alla responsabilità individuata dagli artt. 57 ss. c.p., del direttore dei periodici, dell'editore e dello stampatore, per i reati commessi «col mezzo della pubblicazione» (*id est*: della stampa) (NUVOLONE, *op. cit.*, 102). ■ A dire il vero essa (che si fa risalire addirittura a prima della l. 47/1948) non è mai risultata, da un punto di vista teorico, pienamente appagante. Infatti, accanto ai reati di stampa e reati commessi col mezzo della stampa, si individuava anche la categoria dei reati di post-stampa (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 171); mentre vi era invece chi aveva (almeno inizialmente) preferito parlare di reati di pre-stampa, quale sottospecie di una più ampia categoria reati di stampa, ricomprendente i suddetti reati (di pre-stampa), i reati di stampa veri e propri ed i reati di post-stampa (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 27). Sostanzialmente d'accordo sull'idea che la nozione di reati di post-stampa, abbracciasse quelle fattispecie il cui iter si inizia e si consuma posteriormente alla stampa, la quale costituisce un presupposto dell'azione, in quanto l'oggetto materiale dell'azione stessa è uno stampato che rimane fuori, come tale, dal campo della illiceità specifica (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 28; CANTARANO, *op. cit.*, 172; con la sola puntualizzazione che il tempo susseguente alla stampa è quello in cui si svolge tutto il reato, consistente appunto nella detenzione, esposizione al pubblico, messa in vendita, distribuzione o affissione di stampati: CANTARANO, *ibidem*), un'analogia unicità di vedute non si manifestava riguardo al contenuto della nozione di reati di stampa. Cioché taluno riportava a detta categoria di reati — concernenti specificamente la disciplina formale dell'esercizio della stampa — soltanto quelli che si concretano nella violazione dell'obbligo di compiere determinate formalità prima della stampa, o prima della pubblicazione dello stampato, ovvero nella violazione dell'obbligo di inserire nello stampato determinate indicazioni o comunicazioni prescritte dalla legge: figure accomunate dal fatto di postulare un'azione positiva cui conferisce il carattere della illiceità la precedente omissione di un adempimento doveroso (CANTARANO, *ibidem*). Altri invece — come detto — preferiva impiegare differente terminologia, quella di reati di pre-stampa, ponendo l'accento illecito sul momento (per l'appunto) anteriore alla stampa e suddividendo la categoria in questione in due sotto categorie: i reati che si consumano interamente in un momento anteriore alla stampa (omissioni pure, in genere di formalità amministrative); ed i reati che si consumano in omissioni amministrative; ed i reati che si consumano in omissioni amministrative, onde l'illecito può configurarsi come un'azione (ad es. stampa mancante di un requisito di legge) (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 28). ■ Comunque, anche a prescindere dalle puntualizzazioni (e dalle specificazioni) appena viste, il fatto è che la classificazione principale (la distinzione fra reati di stampa e reati a mezzo stampa) ha sempre rischiato di lasciare in ombra la specifica considerazione degli interessi tutelati dalle singole norme incriminatrici; senza inoltre riuscire a spiegare in modo convincente le ragioni per cui avrebbero dovuto collocarsi in due categorie diverse — con quelle cennate differenti conseguenze di disciplina processuale per i reati commessi col mezzo della stampa ex art. 21, l. 47/1948: competenza per materia del tribunale e celebrazione del processo col rito direttissimo — il reato di rifiuto di rettifica di cui all'art. 8, l. 47/1948 ed il più frequente e significativo fra i reati a mezzo stampa (e perciò tale da meritare una particolare considerazione con

la previsione dell'aggravante di cui all'art. 13, l. 47/1948), ovvero sia la diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di reati costituenti entrambi la violazione di un dovere che incombe sul responsabile della pubblicazione e, soprattutto, aventi entrambi riferimento al contenuto della pubblicazione piuttosto che alle formalità della medesima (così già NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 15, sebbene oggi il secondo rilievo sia stato superato dall'intervento depenalizzazione dell'art. 8 l. 47/1948). Di qui il suggerimento, riaffermato persino dai commentatori più recenti della normativa in materia di stampa, di distinguere — sulla base della natura dei fatti incriminati e del tipo di interessi tutelati — tra reati di pre-stampa e reati di stampa *tout court*: i primi, reati in cui l'illiceità è colta in un momento anteriore alla stampa; i secondi, reati in cui l'illiceità è realizzata attraverso il mezzo della stampa (da ultimo MUSCO, *op. cit.*, 633, riprendendo l'idea di NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 15).

**III. Il quadro attuale delle incriminazioni della l. 47/1948.** ■ Da sottolineare, ad ogni buon conto, che l'originario complesso di disposizioni incriminatrici contenute nella l. 47/1948, si è significativamente assottigliato a seguito dell'approvazione della l. 689/1981. Costituiscono infatti ormai soltanto illeciti amministrativi le fattispecie di rifiuto di rettifica (art. 8, co. 6°) già menzionata; di omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati (art. 17); di violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6 (art. 18), tutte configurate dal legislatore del 1948 come ipotesi contravvenzionali punite con la sola pena dell'ammenda. ■ Per cui, il quadro degli illeciti penali risulta oggi costituito: dalla contravvenzione di cui all'art. 10 relativa alla disciplina dei «giornali murali»; dai delitti di «stampa clandestina» di cui all'art. 16 e di «false dichiarazioni nella registrazione di periodici» di cui all'art. 19; dai delitti di «pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza» e di «pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante» (rispettivamente, artt. 14 e 15); nonché il delitto di «asportazione, distruzione o deterioramento degli stampati» (art. 20). Quest'ultima fattispecie (art. 20), ovviamente, sfugge alle classificazioni elaborate in tema di diritto penale della stampa e delle quali si è sopra dato conto, in quanto che prevede fatti di violenza (che «chiunque» può commettere) contro la stampa, onde si inquadra fra i reati contro la libertà di stampa la cui particolarità è rappresentata dal fatto che la stampa non è il mezzo di commissione del reato e neppure la condotta in cui si estrinseca il reato, ma costituisce, invece, l'oggetto materiale della tutela (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 291). Per le altre, invece, quelle classificazioni continuano a conservare significato, nel senso che i delitti descritti dagli artt. 14 e 15 rappresentano con tutta evidenza ipotesi (meglio, le sole ipotesi) di reati a mezzo stampa espressamente previste dalla legge sulla stampa (da ultimo, Musco, *op. cit.*, 649); mentre i reati di cui agli artt. 10, 16 e 19, si configurano come reati di pre-stampa.

**IV. I soggetti attivi del reato.** ■ Esaminando il tema dei soggetti attivi del reato, e distinguendo fra reati propri (che possono essere commessi solo da alcune persone qualificate), reati comuni in senso assoluto (in cui né il soggetto principale né gli eventuali concorrenti sono, in nessun caso, predeterminati per legge), e reati comuni in senso relativo (in cui qualcuno degli eventuali concorrenti è predeterminato, in particolari ipotesi, dalla legge), si è sostenuto che a quest'ultima categoria apparterebbero i reati attinenti al contenuto della pubblicazione, in genere di natura commissiva, solitamente

chiamati reati commessi col mezzo della stampa (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 83 e 89). Invero — si osserva — quando l'incriminazione cade sul contenuto della stampa, si profila una catena di cooperatori nel reato, catena a cui inizio vi è l'autore dello scritto, del disegno, della fotografia che vengono riprodotti; seguono il direttore (di diritto o di fatto) della pubblicazione, l'editore, lo stampatore e, infine, coloro che diffondono gli stampati; e se non sempre questi ultimi assumono la qualifica di concorrenti (ad esempio quando il momento consumativo è anteriore, come nella diffamazione, alla diffusione), non così può dirsi per i delitti di cui agli artt. 14 e 15, l. 47/1948, in quanto essi incriminerebbero, per il rinvio all'art. 528 c.p., la fattispecie della messa in circolazione della pubblicazione destinata all'infanzia o all'adolescenza, ovvero a contenuto impressionante o raccapricciante (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 90). Non può scordarsi, d'altronde, sempre ponendo lo sguardo su quei delitti, che altre condotte potrebbero ritenersi incriminate dalle disposizioni ora dette (in primo luogo, la fabbricazione: cfr. però *sub* artt. 14 e 15), e che alla categoria dei reati comuni in senso assoluto si riportano, nella materia in esame, i reati per i quali l'attività criminosa è costituita dal fatto materiale della stampa, cioè dalla fabbricazione dello stampato (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 90). ■ Diverso sarebbe il discorso per quel che concerne le altre figure criminose (diverse ovviamente dal reato — senza dubbio, comune — contro la libertà di stampa di cui all'art. 20, l. 47/1948) contemplate dalla legge sulla stampa. Infatti, anche se la legge usa una collocazione verbale, apparentemente descrivendo il tipo legale come reato comune (cfr. art. 16, l. 47/1948: «chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale»), vero è che gli obblighi di cui agli artt. 5 e 6, l. cit. gravano sul proprietario e sull'esercente l'impresa giornalistica, sicché questi parrebbero essere i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 16 e 19, l. cit. (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 84). ■ Simile inquadramento sistematico merita tuttavia, probabilmente, una riflessione più puntuale con riguardo alle singole fattispecie, sembrando più opportuno — in questa sede — limitarsi ad individuare, in via preliminare, quali siano le varie figure richiamate dalla legge sulla stampa, o più precisamente l'assetto organizzativo (in primo luogo dei periodici) in relazione all'imputazione di responsabilità derivanti dall'esercizio dell'informazione a mezzo stampa (in questi ter-

mini BRIGHINA, *Stampa, Trattato di diritto amministrativo diretto da Santaniello*, XV, 458).

**V. L'assetto organizzativo nel settore della stampa.** ■ Si staglia, innanzitutto, in primo piano, la figura del proprietario, cioè della persona fisica o giuridica alla quale fanno capo i rapporti ed i rischi patrimoniali inerenti all'impresa di stampa. Figura che può anche coincidere con quella di editore e di stampatore, al suo potere di determinare l'indirizzo programmatico del periodico e gli scopi da perseguire, fa da contrappeso — nel caso di reati commessi col mezzo della stampa — la sua responsabilità civile in solido con l'autore del reato e l'editore (art. 11, l. 47/1948) (CANTARANO, *op. cit.*, 148; BRIGHINA, *op. cit.*, 459 ss.). Non può escludersi, tuttavia (lo si ricava dall'art. 5, l. 47/1947), che l'impresa giornalistica — cioè l'attività economica di produzione e vendita del giornale — sia esercitata da un imprenditore non proprietario (NUVOLONE, *op. cit.*, 86). E invece editore colui che assume l'impresa della pubblicazione, in posizione subordinata rispetto al proprietario, curando l'aspetto amministrativo ed organizzativo dell'impresa giornalistica senza tuttavia concorrere, almeno ordinariamente, a determinare l'indirizzo del periodico (CANTARANO, *op. cit.*, 148). Per stampatore, d'altro canto, si intende il soggetto che assume l'impresa della riproduzione tipografica o rotocalcografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici (NUVOLONE, *op. cit.*, 85); mentre la qualifica di direttore responsabile spetta alla persona preposta alla redazione del periodico che provvede a mantenere l'indirizzo e a perseguire gli scopi fissati dal proprietario, ed a coordinare organicamente il contenuto della pubblicazione; insomma, in definitiva, a colui al quale spetta il potere di determinare il contenuto concreto del periodico (CANTARANO, *op. cit.*, 149).

**VI. Le altre disposizioni di matrice penalistica nella l. 47/1948.** ■ Quanto infine alle altre disposizioni di matrice penalistica sostanziale, diverse da quelle strettamente incriminatrici, la l. 47/1948 contempla sia la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul periodico a mezzo del quale è stato commesso il reato per il quale si è pronunciata condanna (art. 9); sia la circostanza aggravante (indipendente o ad effetto speciale, a seconda dell'inquadramento teorico cui si aderisce) per il caso di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 13).

**1** Definizione di stampa o stampato. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

**2** Indicazioni obbligatorie sugli stampati. Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:  
del luogo e della data della pubblicazione;  
del nome e del domicilio dello stampatore;  
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

**3** Direttore responsabile. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

**4** Proprietario. Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

**5** Registrazione. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

**6** Dichiarazione dei mutamenti. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'articolo 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

**7** Decadenza della registrazione. L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

**8** Risposte e rettifiche. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi

ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1549 a euro 2582.

[La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata]

■ L'ult. co. deve ritenersi superato a seguito della depenalizzazione della originaria fattispecie incriminatrice contemplata dalla medesima disposizione.

**9** Pubblicazione obbligatoria di sentenze. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo [615, primo comma], del codice di procedura penale.

■ Il riferimento all'art. 615, co. 1° c.p.p., deve intendersi ora all'art. 694 c.p.p.

SOMMARIO: I. Pubblicazione della sentenza.

**1. Pubblicazione della sentenza.** ■ L'articolo in commento fa obbligo al direttore responsabile del periodico di eseguire gratuitamente la pubblicazione (per estratto o integralmente secondo quanto disposto dal giudice) della sentenza di condanna pronunciata per reati commessi col mezzo della pubblicazione, nel periodico da lui stesso diretto. La disposizione concerne la sola stampa periodica registrata, e determina l'obbligo di una prestazione ad esclusivo carico del direttore. ■ Si è discusso sulla natura giuridica della misura, rilevandosi che alla sua configurazione quale sanzione civile si opporrebbero varie considerazioni: in primo luogo, il fatto che la disposizione ricollega la sanzione al «reato commesso» (e non al danno cagionato dal reato); inoltre,

perché altrimenti la norma sarebbe assolutamente superflua, visto il disposto dell'art. 186 c.p.; infine perché proprio l'art. 9 impone la pubblicazione della sentenza «in ogni caso» e cioè anche quando non vi sia una parte civile che ne faccia richiesta, o una persona specificamente offesa dal reato o un danno privato da riparare. Perciò si conclude affermando la natura di pena accessoria di detto obbligo di pubblicazione (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 238 ss.). Ed in questo senso (la pubblicazione consegue di diritto, obbligatoriamente, ed appare ispirata alla finalità di integrare e rafforzare la tutela penale, come rivela il suo collegamento col reato commesso), si è pronunciata anche la Suprema Corte (C. 14-6-1983, C. pen. 1984, 2530).

**10** Giornali murali. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374,

che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

SOMMARIO: I. La nozione di giornale murale. - II. La contravvenzione di affissione senza preavviso di giornale murale a copia unica.

**I. La nozione di giornale murale.** ■ Definisce, in primo luogo, l'art. 10 il **giornale murale** come quel foglio titolato, con una normale periodicità di pubblicazione ed un testo almeno in parte stampato, destinato - si aggiunge in dottrina - all'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ed avente la funzione sociale di diffondere opinioni e notizie di attualità. A queste condizioni il giornale murale è soggetto alla disciplina dei periodici, il che significa all'obbligo di registrazione di cui all'art. 5, sanzionato penalmente dall'art. 16 («Stampa clandestina»). Al contrario, resta estraneo a questa disciplina il **giornale murale a copia unica** (che è altro dal giornale murale non stampato ma manoscritto, che equivale ad un **manifesto**: NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 149; *Stampa*, Nov. D., 99). ■ Ai sensi dell'art. 10 della legge sulla stampa, può definirsi **giornale murale** il foglio almeno in parte stampato, in unico o più esemplari, aventi un titolo e una normalità periodicità di pubblicazione: «requisiti estrinseci»; destinato a diffondere, col solo mezzo dell'affissione, informazioni od opinioni d'interesse attuale e generale: «requisiti intrinseci»; mancando anche uno soltanto dei requisiti su elencati, non si ha un giornale murale, ma un semplice manifesto, non soggetto alla legge sulla stampa, per cui deve escludersi la natura di giornale murale in un foglio totalmente scritto a mano, avente come unica parte stampata, il simbolo di un partito politico e non caratterizzato da normale periodicità di pubblicazione (C 14-4-1970, *Giust. pen.* 1971, II, 283) Assume carattere di **manifesto** anche il giornale ordinario che venga affisso sui muri o esposto in vetrine o bacheche (BRIGHINA, *Stampa*, *Trattato di diritto amministrativo diretto da Santaniello*, XV, 455).

**II. La contravvenzione di affissione senza preavviso di giornale murale a copia unica.** ■ Per il **giornale murale a copia unica** - che cioè, nonostante la sua periodicità, viene pubblicato in un solo esemplare (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 166; C 5-4-1955, *Giust.*

**11** Responsabilità civile. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

**12** Riparazione pecuniaria. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

SOMMARIO: I. Risarcimento dei danni.

**I. Risarcimento dei danni.** ■ Secondo quanto stabilito da questa disposizione, in tutti i casi di diffamazione commessa «col mezzo della stampa» (e dunque non soltanto nel caso dell'art. 13 diffamazione col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato), la **persona offesa** può chiedere, oltre il risarci-

mento danni ex art. 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. ■ Sul suo carattere di **sanzione civilistica** non sorgono dubbi (così anche C 16-1-1986, *C. pen.* 1986, 1860, affermando inoltre il principio secondo cui sarebbe possibile richiedere

pen. 1955, II, 732, 662) - è previsto l'obbligo di avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza (BRIGHINA, *op. cit.*, 445 ss.). Pertanto, l'affissione di un giornale murale a copia unica, avvenuta senza questo preavviso costituisce ipotesi di reato contravvenzionale, punita con le pene previste dall'art. 650 c.p.: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206). Il rinvio alla disposizione del codice penale è operato dal co. 3° art. in commento, unicamente *quoad poenam*, e prescinde da correlazioni ontologiche (C 2-2-1966, *Giust. pen.* 1966, II, 844). Siccome detto avviso sostituisce la consegna preventiva degli esemplari (prevista per tutti gli stampati dalla l. 2 febbraio 1939, n. 374) e persegue le stesse finalità, non si può ritenere sufficiente ad escludere il reato, l'avviso che venga dato ad affissione già avvenuta (C. 3-5-1956, *R. it. d. proc. pen.* 1956, 890).

■ **Affiggere** significa fissare, attaccare, adattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il giornale murale sopra cose mobili o immobili (cfr. la nozione di identica condotta elaborata con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 663, co. 2° c.p.). ■ Trattandosi di **ipotesi contravvenzionale** si risponde, secondo la regola generale di cui all'art. 42, ult. co., c.p., indifferente per dolo o per colpa. ■ La **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 10 l. stampa, sollevata per asserito contrasto con l'art. 21 Cost. che sancisce energicamente il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure, è stata respinta dalla Corte cost. (115/1957); al riguardo, si è osservato che in effetti non si assiste affatto, nel caso di specie, all'esercizio di un potere di censura preventiva e che anzi è conforme ai principi che l'autorità possa identificare immediatamente gli autori e i responsabili di eventuali reati e possa perseguirli subito penalmente, riducendo al minimo gli effetti dannosi di tali reati (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 149, con riferimento anche agli oneri amministrativi di cui alla l. 2 febbraio 1939, n. 374).

tale somma anche al giudice civile, qualora il soggetto lesso intenda adirlo, non presentando querela). ■ Perplesità, semmai, sono state manifestate sul contenuto della norma rilevandosi che con l'entrata in vigore del codice del 1930 veniva ad ammettersi, ai sensi dell'art. 185 c.p., la risarcibilità anche del danno non patrimoniale, al quale pareva corretto ricondurre la riparazione pecuniaria dell'offesa, disciplinata dal codice penale del 1889. Di qui la critica mossa alla disposizione in commento, che rende possibile la condanna del colpevole

**13** Pene per la diffamazione. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258.

SOMMARIO: I. Trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.

**I. Trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.** ■ La ratio della disposizione in parola è esattamente la stessa che già si evidenzia a proposito dell'aggravante di cui all'art. 595, co. 3°, c.p., risiedendo nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo utilizzato sia sul piano spaziale (capacità diffusiva spaziale ad ampio raggio e quindi capacità divulgatrice dell'addebito diffamatorio ad un'ampia cerchia di persone), che su quello temporale (conservazione dell'addebito offensivo e, quindi, possibile ripetizione dell'offesa) (F. MANTOVANI, pt.s., *Delitti contro la persona*, 313) e dell'aggravante di cui all'art. 595, co. 2°, c.p., attesa la maggiore capacità offensiva dell'onore ad opera della esposizione dettagliata, della insistenza sui particolari, di un fatto storicamente individuato e più verosimile, rispetto all'attribuzione di mere qualifiche o di generiche attività disonorevoli (MANTOVANI, *op. cit.*, 276. In tema di diffamazione a mezzo stampa - statuisce la S.C. - deve essere considerato «fatto determinato» soltanto quello concretamente individuabile attraverso l'indicazione di particolari circostanze, necessarie per specificare l'azio-

ne disonorevole che si attribuisce ad un soggetto: C 17-4-1985, *C. pen.* 1987, 896). ■ Nel caso dunque di **diffamazione commessa a mezzo stampa**, e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, il legislatore stabilisce una più severa risposta sanzionatoria che si traduce nella previsione di una **nuova cornice edittale** rispetto a quanto disposto nell'art. 595 c.p. Tranne un'isolata, ancorché autorevole opinione, che individua nella fattispecie di diffamazione a mezzo stampa contemplata nella legge speciale sulla stampa, un reato autonomo (ritenendo il mezzo della stampa elemento costitutivo, per la sua natura particolare che obbiettiva l'offesa e quindi qualifica in modo diverso l'interesse lesso: in questi termini NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 30 ss.), secondo la pressoché concorde dottrina essa deve invece configurarsi come ipotesi circostanziale (MANTOVANI, *op. cit.*, 314 ss.). Ugualmente secondo la giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato l'ipotesi in esame come **circostanza aggravante complessa** del reato di cui all'art. 595 c.p. (C 16-11-1984, *C. pen.* 1986, 466).

**14** Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

SOMMARIO: I. L'interesse tutelato. - II. I divieti contemplati dalla disposizione. - III. Le ipotesi di cui al co. 1°. - IV. Le ipotesi di cui al co. 2°. - V. Elemento soggettivo. - VI. Circostanza aggravante.

**I. L'interesse tutelato.** ■ Figura di reato a mezzo stampa volta a tutelare una generica ed indistinta morale minorile quale specificazione della più generale moralità pubblica (Musco, *Stampa (diritto penale)*, Enc. D., 649; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 232), ovvero la normalità dell'evoluzione psichica dei fanciulli e degli adolescenti (NUVOLONE, *Stampa*, Nov. D., 108). In realtà, storicamente, essa - come l'altra prevista dall'art. 15 - sembrerebbe costituire il retaggio del divieto

contemplato dal legislatore fascista di cronaca nera, cioè della cronaca particolareggiata dei delitti, traducendosi in un limite di ordine pubblico alla libertà di stampa, più specificamente nel divieto di divulgare attraverso la stampa notizie di fatti che, per la loro natura o per il modo con cui sono trattati, possono determinare il diffondersi della criminalità (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 256 ss.). Sicché l'oggetto della tutela appare molteplice (NUVOLONE, *Stampa*, Nov. D.,

108); tanto che si è sostenuto che la strutturazione («a forma libera») della fattispecie sarebbe funzionale alla scelta di apprestare una tutela il più possibile ampia sia dell'ordine pubblico (minacciato dall'incitamento al delitto o al suicidio), sia della moralità pubblica, riguardata alla stregua della sensibilità minorile (minacciata dall'incitamento alla corruzione) (FIANDACA, *Problemativa dell'osceno e tutela del buon costume*, 29). Norme entrambe (artt. 14 e 15) da deplorare — come si è autorevolmente scritto — per la loro genericità (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 257), e dunque ben lungi dal soddisfare quei requisiti di tassatività e sufficiente determinatezza che dovrebbero presiedere alla tecnica di tutela penalistica (FIANDACA, *op. cit.*, 29). D'altronde, oggi, questa ipotesi di reato (ma anche l'altra descritta dall'articolo seguente), si considera ideologicamente e criminologicamente datata in quanto espressione di concezioni psicologiche scientificamente superate, il che spiegherebbe il disinteresse della prassi nei suoi riguardi, pur in presenza di una pubblicistica destinata ad adolescenti e fanciulli astrattamente riconducibile allo schema legale delineato (MUSCO, *op. cit.*, 649).

**II. I divieti contemplati dalla disposizione.** ■ Il disposto di legge contiene una pluralità di divieti, uno avente ad oggetto le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti idonee ad offendere il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto e al suicidio (1° co.); un altro, i giornali o periodici destinati all'infanzia capaci di favorire il disfrinarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (2° co.). In tutti i casi, ci troveremo in presenza di fattispecie a evento di pericolo o potenziale (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 108). ■ Nonostante la lettera della legge non appaia in verità così esplicita nel rinvio all'art. 528 c.p. («Le disposizioni dell'art. 528 c.p. si applicano (...)»), quel richiamo viene inteso dalla dottrina più accreditata soltanto *quoad poenam* (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 108), con la conseguenza che l'incriminazione non colpirebbe l'intera, ampia gamma di condotte indicate dal disposto codicistico, contenendo invece il divieto di pubblicare (*rectius*, mettere in circolazione: NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 90) quegli stampati su cui indugia la descrizione normativa. Si è però anche sostenuto l'opposta tesi, secondo cui il riferimento all'art. 528 c.p. sarebbe *quoad delictum*: la legge sulla stampa cioè incriminerebbe le condotte menzionate dal delitto di «Pubblicazioni e spettacoli osceni», limitandosi ad inserire un nuovo oggetto sul quale si esplicherebbe la repressione penale (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 83).

**III. Le ipotesi di cui al co. 1°.** ■ Le due ipotesi di cui al co. 1°, sono accomunate dalla destinazione delle pubblicazioni «ai fanciulli e agli adolescenti» (categorie di soggetti da individuarsi sulla scorta di parametri medico-pedagogici), destinazione desumibile sia da un'esplicita dichiarazione editoriale e tipografica, sia dal fatto dell'invio a scuole o organizzazioni e associazioni educative, sia da altri fatti che facciano chiaramente intendere che intento dell'autore, del direttore, dell'editore è quello di dedicare specificamente la pubblicazione ai giovani (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 108). Non sarebbe tuttavia richiesto che detta destinazione concerna l'intero stampato, essendo la norma applicabile anche a quelle pubblicazioni delle quali solo una parte o determinate rubriche siano destinate specificamente all'infanzia o all'adolescenza (CANTARANO, *op. cit.*, 83). ■ Quel divieto, d'altronde, si **bipartisce** nel divieto di

pubblicazioni che, «per la sensibilità e impressionabilità» proprie dei giovani lettori «siano comunque idonee»: a) «a offendere il loro sentimento morale»; b) «a e al suicidio». Nel primo caso, la legge impiega un'espressione («sentimento morale») più lata di «buon costume»; peraltro, siccome i fanciulli e gli adolescenti, proprio per la loro immaturità, non possono essere considerati validi parametri di una morale oggettiva, è necessario far riferimento ad un piano deontologico, sicché si definisce il sentimento morale dei fanciulli e degli adolescenti, quel complesso di principi etici in cui si vorrebbe che questi credessero (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 108). Nel secondo caso, la concretezza sembra essere maggiore, in quanto la corruzione deve essere intesa soprattutto in rapporto al buon costume, cioè alla morale sessuale; mentre, quanto al delitto ed al suicidio, si tratta di evitare stimoli all'etero e autoaggressività (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 108). ■ Come rilevato, in entrambi i casi, la condotta tipica deve essere segnata dal requisito dell'**idoneità** delle pubblicazioni, rispettivamente, «a offendere il... sentimento morale» dei fanciulli e degli adolescenti, ovvero «a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto e al suicidio». Si tratta evidentemente di un'idoneità relativa, il che significa che la pubblicazione (sia per il contenuto che per il modo dell'esposizione) acquista idoneità in ragione della sensibilità e impressionabilità propria degli adolescenti. Sicché il divieto appare in conclusione troppo indeterminato e generico, proprio per la variabilità di un giudizio di prognosi soggettiva, senza alcun riferimento oggettivo nella fattispecie legale (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 108; *Il diritto penale della stampa*, 257). Per la S.C. l'idoneità deve essere valutata non con riferimento alle persone che in concreto abbiano ricevuto la pubblicazione, ma in via oggettiva e astratta tenendo conto della sensibilità e impressionabilità dei ragazzi di quell'età e della loro maturità psichica e morale (C. 30-6-1980, *C. pen.* 1981, 2121), ovvero facendo riguardo a ciò che per comune esperienza corrisponde alla capacità ricettiva e al livello educativo della massa, pur tenendo conto dell'opportunità di un onesto sforzo di mediazione senza preconcetti verso la mentalità dei soggetti più giovani (C. 3-3-1978, *C. pen. Mass.* 1980, 934).

**IV. Le ipotesi di cui al co. 2°.** ■ Nell'ipotesi di cui al co. 2°, invece, vengono in gioco pubblicazioni (*rectius*, giornali o periodici) destinate specificamente all'infanzia, che abbiano per contenuto la narrazione di vicende poliziesche o di avventure (sia in una prospettiva di cronaca romanzata sia in una prospettiva di narrazione di fantasia); vietando simili pubblicazioni, si vuole impedire che venga favorito «il disfrinarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale». ■ Solo apparentemente il divieto può sembrare più concreto rispetto ai casi di cui al co. 1°; in verità, l'accento cade comunque sul modo con cui è stesa la narrazione e la valutazione del modo deve servire anche qui di base per un giudizio prognostico quanto mai incerto e soggettivo (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 257, aggiungendo inoltre che mentre sul concetto di «violenza» l'accordo può essere facilmente raggiunto, rimane in ogni caso dubbio il concetto di «indisciplina sociale», anche per le sue implicazioni politiche e la sostanziale indeterminatezza: NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 108). ■ Poiché la fattispecie di cui al co. 2° richiama una narrazione che sia «fatta sistematicamente e ripetutamente», si è detto che oggetto d'incriminazione non è il contenuto di determinati articoli o di singoli numeri

del periodico, ma soltanto quell'attività continuativa che esplicandosi in una serie di numeri del periodico, sia sintomo di un definito indirizzo programmatico della pubblicazione. Detti caratteri di abitualità e di (esclusiva) attinenza alla stampa periodica, qualifiche-rebbero inoltre il reato come proprio del direttore o vicedirettore responsabile del periodico, a questi risalendo la continuità di indirizzo del periodico (CANTARANO, *op. cit.*, 85).

**V. Elemento soggettivo.** ■ Ipotesi tutte delittuose, si risponde per **dolo**, il cui contenuto tuttavia muta a seconda di come si intende il richiamo all'art. 528 c.p. del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

**SOMMARIO:** I. L'interesse tutelato. - II. Elemento oggettivo. - III. Elemento soggettivo.

**I. L'interesse tutelato.** ■ Altra fattispecie di reato a mezzo stampa con cui si mira alla protezione di un fascio di interessi pubblici che spaziano dal **comune sentimento della morale**, all'**interesse dello Stato al non verificarsi di suicidi e delitti** (MUSCO, *Stampa, diritto penale*, *Enc. D.*, 649), cui si aggiunge — come ulteriore oggetto di tutela — l'**ordine familiare** (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 108). Il legislatore, prevedendo l'incriminazione, pone un **limite penale** sia al **diritto di cronaca** che a quello di creazione (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 108). Anche questa fattispecie solleva gli stessi dubbi di costituzionalità già evidenziati nel commento al precedente art. 14: la norma è **gravemente difettosa** perché il limite segnato al diritto di cronaca non offre alcuna garanzia di oggettività e riposa su indistinte nozioni di morale corrente (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 258).

**II. Elemento oggettivo.** ■ Analogamente a quel che si è visto a proposito della figura menzionata nell'art. 14, nonostante la lettera della legge non appaia neppure nel presente caso così esplicita nel richiamo all'art. 528 c.p., esso viene autorevolmente inteso soltanto *quoad poenam* (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 109; in giurisprudenza, nello stesso senso C. 3-6-1955, *Giust. pen.* 1956, II, 72), con la conseguenza che l'incriminazione sanzionerebbe il **divieto di pubblicare** (*rectius*, mettere in circolazione: NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 90) quegli stampati indicati nella disposizione. Si è però anche sostenuto l'opposta tesi, secondo cui il riferimento all'art. 528 c.p. sarebbe *quoad delictum*: la legge sulla stampa cioè incriminerebbe le condotte menzionate dal delitto di «Pubblicazioni e spettacoli osceni», limitandosi ad inserire un nuovo oggetto sul quale si esplicherebbe la repressione penale (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 79 ss.). In questo caso, poiché il legislatore non pone limiti quanto alla destinazione delle pubblicazioni («stampati»), sono le pubblicazioni destinate ai **lettori comuni** a venire in causa. ■ Il divieto colpisce quelle che descrivono o illustrano, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo: da poter turbare: a) il comune sentimento morale ovvero b) l'ordine familiare; ovvero ancora: c) da poter provo-

Non si deve comunque ricercare nell'agente un finalismo o una specifica intenzionalità, essendo sufficiente la volontà di diffusione della pubblicazione (C. 3-3-1978, cit.).

**VI. Circostanza aggravante.** ■ Nei casi di cui al co. 1°, le pene previste dall'art. 528 c.p. sono aumentate. Non si tratterebbe però di circostanza aggravante, bensì di una nuova cornice sanzionatoria determinata maggiorando di un terzo le pene previste nell'art. 528 c.p. (CANTARANO, *op. cit.*, 84; nello stesso senso, C. 3-3-1978, cit.).

care il diffondersi di suicidi o delitti. ■ L'accento dell'incriminazione cade ancora una volta sull'**idoneità** della condotta a determinare una di quelle situazioni di pericolo (essendo anche il reato in esame, **reato di pericolo concreto**, in cui peraltro la valutazione di esso è oggetto di un giudizio la cui verifica sperimentale può riuscire estremamente problematica: ancora NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 109). ■ È il **modo della narrazione** sul quale focalizza il suo sguardo il legislatore (i «particolari impressionanti o raccapriccianti» della narrazione, la quale dimostri la compiacenza con cui l'autore indugia nel racconto, al di fuori di ogni senso di riprovazione e di orrore) (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 258). In sostanza, si incriminano narrazioni aventi un alto grado di suggestività (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 109). L'illecito penale consiste quindi in un particolare tipo di narrazione, che per il modo in cui viene condotta, pone in luce determinati fatti contrari all'ordine sociale: non semplice cronaca o semplice fantasia, ma cronaca o fantasia tessuta su una trama di compiacente amorosità. Non si esclude che la narrazione possa essere effettuata anche a mezzo di riproduzioni fotografiche, sempre che siano presenti gli altri elementi della fattispecie, che potranno essere integrati dal modo della fotografia (dettagli, scori raccapriccianti) e da eventuali didascalie. Ciò premesso, si sottolinea l'estrema difficoltà di una tale definizione, che lascia libero il campo ai soggettivismi e agli arbitri: fondata sopra un presupposto empirico e nebuloso di morale corrente, essa reca con sé tutti i pericoli che le norme ispirate a concetti vaghi, a intuizioni, a sentimenti portano sempre nella loro applicazione concreta (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 234). In altri termini, la norma si mostra gravemente difettosa in quanto il limite segnato al diritto di cronaca non offre alcuna garanzia di oggettività e riposa su indistinte nozioni di morale corrente (NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 258). Tutto ciò soprattutto con riferimento ai concetti di «comune sentimento morale» e di «ordine familiare» che possono acquistare un contenuto solo in una prospettiva deontologica; mentre si mantiene invece su di un piano di realistica eziologia psichica la correlazione tra pubbli-

cazione e diffusione di suicidi e dei delitti (NUVOLONE, *Stampa, Nov. D.*, 109). A proposito della violazione del «comune sentimento della morale», si riscontra una pronuncia di merito con cui si sono ritenute offensive alcune pubblicazioni incentrate su personaggi (quali Kriminal, Sadik, Satanik), la cui comune caratteristica è quella di irridere alle forze dell'ordine e macchiarsi dei più efferati delitti per ottenere facilmente ricchezza e piaceri, e le cui gesta sono descritte con particolari raccapriccianti (Trib. Milano 8-2-1967, *G. it.* 1967, II, 388).

**III. Elemento soggettivo.** ■ Ipotesi delittuose, si risponde per **dolo**, il cui contenuto tuttavia muta a seconda di come si intenda il richiamo all'art. 528 c.p. Non occorre ad ogni buon conto un compiacimento o adesione dell'autore all'oggetto della pubblicazione, per-

ché la legge non ha inteso limitare la punibilità ad una specifica direzione assunta dalla volontà dell'agente, e neppure ha efficacia esclusiva del dolo la finalità o motivazione della pubblicazione, né il dissenso pur dichiarato contestualmente alla pubblicazione stessa (C 9-6-1982, *C. pen.* 1984, 417, con riguardo alla pubblicazione di foto dell'on.le Moro nudo all'obitorio, accompagnate da un articolo di commento contro la strage nel quale venivano evidenziate le finalità di carattere storico della pubblicazione). È sufficiente perciò che l'autore abbia agito con la coscienza e volontà di illustrare il fatto di cronaca con particolari che risultino, in concreto, impressionanti o raccapriccianti, e quindi tali da poter ledere gli anzidetti beni giuridici (C 2-2-1959, *Giust. pen.* 1959, II, 1179).

**16** Stampa clandestina. *Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 258.*

*La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.*

SOMMARIO: I. La distinzione degli «stampati» in periodici e non. - II. Soggetto attivo. - III. L'elemento oggettivo nelle due ipotesi di «stampato clandestino». - IV. Elemento soggettivo.

**I. La distinzione degli «stampati» in periodici e non.**

1 ■ Dall'art. 2 l. 47/1948, si ricava la distinzione degli **stampati** (v. *sub art.* 1) in periodici e non periodici. ■ Si definiscono **periodici** gli stampati che non costituiscono opere determinate, che siano pubblicati ad intervalli regolari (con lo stesso titolo e a periodi non eccedenti i sei mesi da un numero all'altro), ed abbiano l'attitudine a durare indefinitamente nel tempo, con diversità di contenuto da un numero all'altro. Espressione tipica della stampa periodica è il giornale (*rectius*, quotidiano), il cui dato peculiare è costituito dalla particolare genericità ed ampiezza della potenzialità informativa ed a cui si è soliti assimilare i periodici editi ad intervalli di più giorni l'uno dall'altro (settimanali, quindicinali, ecc.), i notiziari ed i bollettini delle agenzie di stampa. Quanto al supplemento di pubblicazione periodica, per poterlo qualificare stampa periodica, esso deve rivelare il suo carattere di pubblicazione episodica e complementare. Per contro, rientrano nella categoria di **stampato non periodico** tutti gli stampati privi delle anzidette caratteristiche (BRIGHINA, *Stampa, Trattato di diritto amministrativo diretto da Santaniello*, XV, 442 ss.). ■ La pubblicazione dei **periodici** è soggetta ad un regime di semplice registrazione, consistente nell'**iscrizione** in un registro tenuto presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5, l. 47/1948). L'istituto ha superato il vaglio della Corte cost. (31/1957) che lo ha ritenuto conforme al dettato costituzionale assicurando esso l'esatta identificazione degli eventuali responsabili dei reati commessi col mezzo della stampa. Per questo si è detto che la registrazione ha natura giuridica diversa dall'autorizzazione (cui la stampa non può essere soggetta *ex art.* 21 Cost.), in quanto il provvedimento demandato all'Autorità giudiziaria è emesso sulla base di un mero controllo di legittimità inerente alla regolarità formale dei documenti presentati ed alla rispondenza del loro contenuto alle prescrizioni di legge (BRIGHINA, *op. cit.*, 445 ss.). ■ D'altra parte, l'art. 2, l. 47/1948 prevede che ogni stampato -

e dunque anche gli **stampati non periodici** - debba obbligatoriamente contenere l'indicazione, fra l'altro, del nome dello stampatore e, se esiste, dell'editore. Disposizione che si riporta alla generale *ratio* della legislazione stampa, di poter risalire agli autori di eventuali illeciti commessi col mezzo della stampa (BRIGHINA *op. cit.*, 461).

**II. Soggetto attivo.** ■ Col delitto di cui all'art. 16 - **«stampato clandestino»**, come recita la rubrica - il legislatore incrimina, con la stessa pena, comportamenti correlati alla violazione degli obblighi anzidetti: in particolare il fatto di «intraprendere la pubblicazione di un giornale o altro **periodico** senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5» (co. 1°), ed il fatto di chi «pubblica uno stampato **non periodico**, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero» (co. 2°). ■ **Soggetto attivo** del reato di cui al co. 1°, è «chiunque», per cui non occorre essere proprietario o editore; in concreto è tuttavia difficile che si tratti di persona diversa, anche se con la medesima può concorrere altra persona (per es. il direttore) che sia consapevole dell'omessa registrazione e contribuisca alla pubblicazione. Lo stampatore, salvo i casi di concorso cosciente, non può ritenersi di per sé, in ragione della sua attività, destinatario della norma penale (NUVOLONE, *op. cit.*, 143; *Stampa, Nov. D.*, 101; nello stesso senso CANTARANO, *op. cit.*, 173, osservando che la determinazione dei possibili soggetti attivi del reato va oltre l'individuazione dei soggetti tenuti a provvedere alla registrazione ai sensi dell'art. 5; fra i quali certamente non può ricomprendersi lo stampatore; Musco, *op. cit.*, 635). Analoghe considerazioni devono svolgersi in rapporto all'ipotesi disciplinata dal co. 2°.

**III. L'elemento oggettivo nelle due ipotesi di «stampato clandestino».** ■ La condotta vietata dalle due ipotesi (la prima concernente la stampa periodica, la seconda quella non periodica), parrebbe a prima vista la stessa: **pubblicare** lo stampato in violazione di precisi obblighi

di legge (tipici casi di c.d. omissioni reversibili, cioè di omissioni ed omissioni interdipendenti, nelle quali l'esistenza dell'illecito è condizionata dalla presenza di entrambi: è la teorica di NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, 40). In realtà, a ben guardare, le espressioni usate dall'art. 16 non sono identiche, in quanto nel co. 1° si vieta il fatto di «**intraprendere la pubblicazione**» e nel 2° co. di «**pubblicare**» lo stampato (rispettivamente, periodico e non periodico). Peraltro, anche se «intraprendere la pubblicazione», letteralmente, può significare, ad es., anche il semplice fatto di preparare il materiale per la stampa o di progettare un programma di lavoro, si esclude che questo fosse l'autentico significato avuto di mira dal legislatore del 1948, in quanto gli obblighi sanciti dall'art. 5 si riferiscono alla pubblicazione vera e propria del giornale e non alla mera preparazione del materiale: l'interesse pubblico si rivela solo nel momento in cui il giornale vede la luce. Dovremo, quindi, intendere la locuzione legislativa come riferentesi al fatto di chi, per la prima volta, pubblica (inizia la pubblicazione di) un nuovo giornale o periodico: è questo elemento dell'inizio, della novità che occorre tener presente; e nello stesso tempo l'elemento della pubblicazione, cioè dell'uscita del giornale dalla sfera di disponibilità privata del titolare dell'impresa giornalistica. Questo sarebbe il vero significato di «pubblicazione»: oltre la stampa e prima della diffusione vera e propria, sicché anche il semplice invio in omaggio di poche copie, anche il deposito a disposizione dei rivenditori integrerebbero l'estremo della pubblicazione (NUVOLONE, *op. cit.*, 40-41). D'altronde non può dimenticarsi che altri - muovendo da una nozione generale di «pubblicazione» come atto con il quale si toglie lo stampato dalla sfera privata dello stampatore o editore e lo si rende accessibile ad un numero indeterminato di persone, in modo che ciascuna possa prendere cognizione del pensiero in esso espresso -, parrebbe circoscrivere la nozione in esame rispetto a quanto enunciato rispetto all'ipotesi di cui al co. 1°, come si ricava agevolmente dalla concreta esemplificazione dei diversi modi con cui essa «pubblicazione» potrebbe avvenire: distribuzione, messa in vendita ovvero affissione (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 135). Ciò renderebbe allora plausibile ipotizzare l'esistenza di un diverso momento consumativo delle due figure criminose contemplate dall'art. 16, l. stampa, ponendosi la consumazione della fattispecie di cui al co. 1° («intraprendere la pubblicazione» dello stampato clandestino), in un momento antecedente (sia pure di poco) rispetto alla consumazione della fattispecie di cui al co. 2° («pubblicare» lo stampato clandestino). Vero è tuttavia che, così opinando, resterebbe aperto il problema del rapporto (o più esattamente dell'eventuale sovrapposizione) fra quest'ultima fattispecie e quella (costituente oggi mero illecito amministrativo) di cui all'art. 663 bis c.p. che vieta la divulgazione di stampa clandestina, problema da sempre aff-

frontato (e risolto) mettendo a confronto la diversità della condotta di chi «intraprende» la pubblicazione (cioè l'ipotesi di cui al co. 1° art. in esame) rispetto a quella - chiaramente successiva - di divulgazione (cfr. per tutti, NUVOLONE, *op. cit.*, 157). ■ Quanto al delitto di **stampa (periodica) clandestina**, controverso è il caso dell'applicabilità del disposto penale in discussione, qualora si verifici la **decadenza della registrazione** disciplinata dall'art. 7, l. stampa, che segue alla mancata pubblicazione del periodico entro sei mesi dall'avvenuta registrazione, ovvero all'interruzione per oltre un anno nella pubblicazione dello stampato. A fronte di chi sostiene che (sebbene una risposta affermativa abbia a suo favore ragioni logiche) non sarebbe possibile superare l'ostacolo letterale posto dalla tassativa indicazione dell'art. 16 - «senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5» -, perché in tal caso si estenderebbe per analogia la legge penale (NUVOLONE, *op. cit.*, 143), si levano voci contrarie, rilevando che solo con un artificio linguistico può sostenersi che la registrazione decaduta sia da identificarsi con la «eseguita registrazione» prescritta dall'art. 5 (Musco, *Stampa, diritto penale, Enc. D.*, 635). ■ Relativamente al delitto di **stampa (non periodica) clandestina**, pacifico in giurisprudenza che per la sua integrazione sia sufficiente che sia stato omesso o indicato in modo non conforme al vero il nome dello stampatore e dell'editore, a nulla rilevando che essi siano identificabili dall'autorità di polizia all'esito di indagini sia pure non complesse (C 26-9-1986, *C. pen.* 1987, 2227), ovvero siano noti al pubblico ufficiale che accerti l'omissione (C 28-1-1975, *Giust. pen.* 1975, II, 627), ovvero addirittura noti al pubblico (C 6-12-1958, *Giust. pen.* 1959, II, 402; fattispecie nella quale il manifesto era stato stampato nell'unica tipografia esistente sul posto ed il cui contenuto era già stato in precedenza reso noto al pubblico).

**IV. Elemento soggettivo.** ■ L'**elemento soggettivo** dei reati è costituito dal **dolo generico** e cioè dalla volontà di intraprendere la pubblicazione di stampa periodica con la consapevolezza della mancanza della prescritta registrazione; e di pubblicare la stampa non periodica con la consapevolezza della mancanza (o della falsità) dei nomi dell'editore o dello stampatore (Musco, *op. cit.*, 635). Deriva da ignoranza di legge diversa da quella penale, e perciò esclude la punibilità, il fatto di avere erroneamente registrato un periodico presso la cancelleria del tribunale che ha giurisdizione nel luogo ove ha sede la società editrice, anziché come prescritto dalla legge sulla stampa, presso la cancelleria del tribunale del luogo ove viene effettuata la stampa; con tale registrazione si soddisfa comunque l'intento di impedire la clandestinità della stampa perseguita dal legislatore, e rimane esclusa perciò la lesione dell'interesse penalmente tutelato (Trib. Milano, 24-11-1953, *Giust. pen.* 1954, II, 648).

**17** Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati. *Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a euro 51.*

SOMMARIO: I. Competenza e forme del giudizio. - II. Elemento oggettivo. - III. Elemento soggettivo. - IV. Elemento penale. - V. Elemento amministrativo. - VI. Elemento costituzionale. - VII. Elemento di diritto penale. - VIII. Elemento di diritto amministrativo.

**18** Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6. *Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 129.*

**19** False dichiarazioni nella registrazione di periodici. *Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.*

SOMMARIO: I. Interesse tutelato. - II. Soggetto attivo. - III. Elemento oggettivo. - IV. Elemento soggettivo.

**I. Interesse tutelato.** ■ La disposizione sanziona la violazione dell'obbligo giuridico di attestare la verità nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6, l. stampa, che disciplinano entrambi la stampa periodica, richiedendo: a) per la registrazione del periodico, il deposito nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, di una dichiarazione con le firme autentiche del proprietario e del direttore o vice-direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione (art. 5, co. 2° n. 1); b) per ogni mutamento che intervenga in uno dei predetti elementi, il deposito sempre nella stessa cancelleria - entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento - di una nuova dichiarazione, a cura del proprietario o della persona esercente l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario (art. 6, co. 1° e 3°).

**II. Soggetto attivo.** ■ Siamo dunque in presenza di due figure di reato proprio, gravando l'obbligo predetto, nel caso dell'art. 5, sul proprietario e sul direttore (o vice-direttore) responsabile del periodico; nel caso dell'art. 6, ancora sul proprietario ovvero sulla persona esercente l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

**III. Elemento oggettivo.** ■ La condotta vietata consi-

**20** Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati. *Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.*

[Per i reati suddetti si procede per direttissima.]

■ In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'ult. co. della fattispecie deve intendersi abrogato dall'art. 233 coord. c.p.p.

SOMMARIO: I. Interesse tutelato. - II. Elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 1°; - III. (segue) elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 2°. - IV. Elemento soggettivo. - V. Circostanze aggravanti.

**I. Interesse tutelato.** ■ Si tratta di un reato contro la libertà di stampa (NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*,

da parte di quei soggetti, nelle dichiarazioni depositate, di «dati conformi al vero» (e cioè dati falsi), relativamente al nome e al domicilio del proprietario, del direttore (o vice-direttore) responsabile, della persona che esercita l'impresa giornalistica (se questa è diversa dal proprietario), nonché al titolo ed alla natura della pubblicazione. La ratio dell'incriminazione, pertanto, parrebbe analoga a quella del delitto di stampa clandestina: assicurare l'esatta identificazione degli eventuali responsabili di futuri reati commessi col mezzo della stampa. ■ Si è detto che con la previsione dell'art. 19, il legislatore avrebbe conferito destinazione probatoria a dichiarazioni che non sono rese in un atto pubblico (benché destinate ad essere presentate ad un pubblico ufficiale ai fini della formazione di un atto pubblico: provvedimento di registrazione o di annotazione dei mutamenti), così attribuendo eccezionale rilevanza a fatti di falsità ideologica in scrittura privata.

**IV. Elemento soggettivo.** ■ In quanto ipotesi delittuose, l'autore risponde per dolo, con le pene previste dall'art. 483 c.p. cui l'art. 19 si rinvia (secondo CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 180, tuttavia, quanto sopra esposto a proposito dell'estensione dell'incriminazione operata dalla disposizione della legge speciale, dovrebbe indurre a concludere ritenendo quel rinvio non semplicemente *quoad poenam*, ma *quoad delictum*).

ste nell'attestazione, da parte di quei soggetti, nelle dichiarazioni depositate, di «dati conformi al vero» (e cioè dati falsi), relativamente al nome e al domicilio del proprietario, del direttore (o vice-direttore) responsabile, della persona che esercita l'impresa giornalistica (se questa è diversa dal proprietario), nonché al titolo ed alla natura della pubblicazione. La ratio dell'incriminazione, pertanto, parrebbe analoga a quella del delitto di stampa clandestina: assicurare l'esatta identificazione degli eventuali responsabili di futuri reati commessi col mezzo della stampa. ■ Si è detto che con la previsione dell'art. 19, il legislatore avrebbe conferito destinazione probatoria a dichiarazioni che non sono rese in un atto pubblico (benché destinate ad essere presentate ad un pubblico ufficiale ai fini della formazione di un atto pubblico: provvedimento di registrazione o di annotazione dei mutamenti), così attribuendo eccezionale rilevanza a fatti di falsità ideologica in scrittura privata.

**II. Elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 1°;** ■ Col primo gruppo si incrimina la condotta di chi asporta, distrugge o deteriora stampati. Distruggere significa cagionare l'annientamento degli stampati; deteriorare, in questo caso, parrebbe intendersi nell'accezione di rendere inservibile di cui all'art. 635 c.p., che si verifica quando lo stampato viene reso inidoneo, in tutto o in parte, a svolgere la sua funzione (per le nozioni di distruggere e deteriorare di cui all'art. 635 c.p., v. F. MANTOVANI, pt.s., *Delitti contro il patrimonio*, 132); asportare infine, portare via gli stampati dal luogo ove si trovano. In tutte queste ipotesi, si presuppone che la formazione dello stampato sia già avvenuta, pur essendo indifferente che la condotta cada in un momento anteriore

o successivo alla pubblicazione (CANTARANO, *op. cit.*, 191, argomentando dall'aggravante di cui al co. 3°, «se il fatto è commesso (...) presso tipografie»). Discusso se il reato possa commettersi solo finché sia in atto la diffusione dello stampato: a chi sostiene infatti la tesi affermativa (CANTARANO, *op. cit.*, 191), si replica osservando che anche uno stampato d'archivio od un numero arretrato può essere sempre venduto e distribuito (NUVOLONE, *op. cit.*, 293). Non può escludersi che l'azione possa avere oggetto anche un solo esemplare o pochi esemplari dello stampato, beninteso se si tratta di giornale murale a copia unica o a numero esiguo di copie, o di altro stampato a modestissima tiratura; non invece se per la diffusione è predisposto un gran numero di esemplari (salva, eventualmente, la configurabilità del tentativo) (CANTARANO, *op. cit.*, 192). ■ Non basta comunque che sia stata posta in essere una delle condotte descritte, essendo invece necessaria per la configurazione del delitto, che l'agente realizzi il suo comportamento materiale, «allo scopo di impedire la vendita, la distribuzione o la diffusione» degli stampati (CANTARANO, *op. cit.*, 191).

III. (segue) elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 2°. ■ Nell'ipotesi del secondo gruppo (co. 2°), si incrimina l'impedimento della stampa, della pubblicazione o della diffusione di un periodico, che avvenga con violenza o minaccia (e cioè, rispettivamente, secondo le correnti, pacifiche definizioni con l'uso di qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale o con la prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente). Se con violenza o minaccia si impedisce la stampa, la pubblicazione o la diffusione di uno stampato non periodico (o anche clandestino), si applica invece la norma generale di cui all'art. 610 c.p. (CANTARANO, *op. cit.*, 192). Questa disparità di trattamento non troverebbe però giustificazione e risulterebbe ancor più inspiegabile considerato che l'ipotesi speciale è punita meno gravemente rispetto a quella contenuta nel codice penale (CANTARANO, *op. cit.*, 192). Ad una maggiore tutela dei periodici conduce invece l'altra tesi, autorevolmente sostenuta, secondo cui, pur riconoscendosi nel delitto di cui al co. 2° un reato di violenza privata qualificata, esso potrebbe comunque concorrere col delitto di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p., punibile con pena più grave, dato che diversa sarebbe l'oggettività giuridica e non riproducendo il 2° co. dell'art. 20, la clausola di sussidiarietà inserita invece nel 1° co. (NUVOLONE, *op. cit.*, 293).

IV. Elemento soggettivo. ■ Quanto all'elemento soggettivo, mentre per l'ipotesi di cui al co. 2° è sufficiente il dolo generico, in quella di cui al co. 1° - come visto - si richiede il dolo specifico di «impedire la vendita, distribuzione o diffusione» degli stampati.

V. Circostanze aggravanti. ■ Per entrambe le ipotesi, il 3° co. prevede alcune circostanze aggravanti ad effetto comune, concernenti il numero delle persone, ovvero il luogo in cui il fatto è commesso (luogo pubblico, presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali di pubblica vendita).

dirne o ostacolarne l'esplicazione o la diffusione (CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, 189). ■ La tutela apprestata dal disposto penale, concerne esclusivamente - per espressa statuizione - tutti gli stampati (co. 1°) ovvero soltanto i periodici (co. 2°), per i quali però «siano state osservate le prescrizioni di legge». Può quindi dirsi implicito, nell'inciso menzionato, il richiamo agli artt. 2 e 5, l. stampa, sicché sono esclusi dalla tutela gli stampati (periodici o non periodici) che non rechino le indicazioni prescritte dall'art. 2, ed i periodici non registrati (C 2-5-1955, *Giust. pen.* 1955, II, 977, aggiungendo che se lo stampato che non porta queste indicazioni va considerato come un semplice manifesto, la sua distruzione è punibile ex art. 664 c.p., che costituisce oggi mero illecito amministrativo); mentre la tutela è estesa oltretutto al giornale murale di tipo periodico (C 3-7-1957, *Giust. pen.* 1958, II, 63), anche al giornale murale a copia unica, sempre che sia stato registrato e siano state osservate le altre prescrizioni dell'art. 10 (C. 26-11-1951, *R. pen.* 1952, 28) (CANTARANO, *op. cit.*, 190). Si aggiunge peraltro, che le prescrizioni di legge cui ci si riferisce, sarebbero solo quelle concernenti la disciplina formale della stampa e che la disposizione in commento costituirebbe presidio anche per gli stampati nel cui contenuto possono riscontrarsi estremi criminosi, non potendosi riconoscere ad alcun privato il potere di compiere simile valutazione e di impedire l'esplicazione o la diffusione della pubblicazione (CANTARANO, *op. cit.*, 190 ss.). Vi è chi ritiene che presupposto per la tutela sia l'osservanza delle prescrizioni di legge non solo inerenti alla pubblicazione, ma anche alla divulgazione degli stampati (così NUVOLONE, *op. cit.*, 293, che riporta in nota il diverso avviso di C 17-1-1962). A proposito della necessità del previo rispetto delle prescrizioni concernenti la disciplina formale della stampa, si è statuito che non trovi applicazione il reato di cui all'art. 20, nel caso in cui gli stampati, pur essendo stati registrati e bollati, siano affissi direttamente da privati, in violazione di una norma specifica del regolamento comunale che attribuisce il servizio di affissione al Comune con diritto di privativa (App. Roma 5-11-1959, *F. pen.* 1960, 118). ■ Nell'art. 20 l. stampa sono contemplati due gruppi di fattispecie, ipotesi speciali rispettivamente, di fatti di danneggiamento (ipotesi di cui al co. 1°) e di violenza privata (ipotesi di cui al co. 2°).

**II. Elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 1°;** ■ Col primo gruppo si incrimina la condotta di chi asporta, distrugge o deteriora stampati. Distruggere significa cagionare l'annientamento degli stampati; deteriorare, in questo caso, parrebbe intendersi nell'accezione di rendere inservibile di cui all'art. 635 c.p., che si verifica quando lo stampato viene reso inidoneo, in tutto o in parte, a svolgere la sua funzione (per le nozioni di distruggere e deteriorare di cui all'art. 635 c.p., v. F. MANTOVANI, pt.s., *Delitti contro il patrimonio*, 132); asportare infine, portare via gli stampati dal luogo ove si trovano. In tutte queste ipotesi, si presuppone che la formazione dello stampato sia già avvenuta, pur essendo indifferente che la condotta cada in un momento anteriore

o successivo alla pubblicazione (CANTARANO, *op. cit.*, 191, argomentando dall'aggravante di cui al co. 3°, «se il fatto è commesso (...) presso tipografie»). Discusso se il reato possa commettersi solo finché sia in atto la diffusione dello stampato: a chi sostiene infatti la tesi affermativa (CANTARANO, *op. cit.*, 191), si replica osservando che anche uno stampato d'archivio od un numero arretrato può essere sempre venduto e distribuito (NUVOLONE, *op. cit.*, 293). Non può escludersi che l'azione possa avere oggetto anche un solo esemplare o pochi esemplari dello stampato, beninteso se si tratta di giornale murale a copia unica o a numero esiguo di copie, o di altro stampato a modestissima tiratura; non invece se per la diffusione è predisposto un gran numero di esemplari (salva, eventualmente, la configurabilità del tentativo) (CANTARANO, *op. cit.*, 192). ■ Non basta comunque che sia stata posta in essere una delle condotte descritte, essendo invece necessaria per la configurazione del delitto, che l'agente realizzi il suo comportamento materiale, «allo scopo di impedire la vendita, la distribuzione o la diffusione» degli stampati (CANTARANO, *op. cit.*, 191).

III. (segue) elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 2°. ■ Nell'ipotesi del secondo gruppo (co. 2°), si incrimina l'impedimento della stampa, della pubblicazione o della diffusione di un periodico, che avvenga con violenza o minaccia (e cioè, rispettivamente, secondo le correnti, pacifiche definizioni con l'uso di qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale o con la prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente). Se con violenza o minaccia si impedisce la stampa, la pubblicazione o la diffusione di uno stampato non periodico (o anche clandestino), si applica invece la norma generale di cui all'art. 610 c.p. (CANTARANO, *op. cit.*, 192). Questa disparità di trattamento non troverebbe però giustificazione e risulterebbe ancor più inspiegabile considerato che l'ipotesi speciale è punita meno gravemente rispetto a quella contenuta nel codice penale (CANTARANO, *op. cit.*, 192). Ad una maggiore tutela dei periodici conduce invece l'altra tesi, autorevolmente sostenuta, secondo cui, pur riconoscendosi nel delitto di cui al co. 2° un reato di violenza privata qualificata, esso potrebbe comunque concorrere col delitto di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p., punibile con pena più grave, dato che diversa sarebbe l'oggettività giuridica e non riproducendo il 2° co. dell'art. 20, la clausola di sussidiarietà inserita invece nel 1° co. (NUVOLONE, *op. cit.*, 293).

IV. Elemento soggettivo. ■ Quanto all'elemento soggettivo, mentre per l'ipotesi di cui al co. 2° è sufficiente il dolo generico, in quella di cui al co. 1° - come visto - si richiede il dolo specifico di «impedire la vendita, distribuzione o diffusione» degli stampati.

V. Circostanze aggravanti. ■ Per entrambe le ipotesi, il 3° co. prevede alcune circostanze aggravanti ad effetto comune, concernenti il numero delle persone, ovvero il luogo in cui il fatto è commesso (luogo pubblico, presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali di pubblica vendita).

**21** Competenza e forme del giudizio. *La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.* [Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.]

[Al giudizio si procede col rito direttissimo.]  
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

[La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.]

[Al giudizio si procede con il rito direttissimo.]  
È fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.]

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

[La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.]

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

1, 2 ■ Il co. 2° deve ritenersi abrogato. ■ La possibilità di procedere col rito direttissimo di cui al co. 3° è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 233, co. 2° coord. c.p.p.; il co. 4° della disposizione in esame potrebbe ritenersi conseguentemente superato. ■ La disposizione di cui ai co. 5°, 6°, 7° e 9° deve ritenersi superata a seguito della depenalizzazione della fattispecie prevista dall'art. 8, co. 6°, l. 47/1948. Analogamente, per il richiamo di cui al co. 10° (che avrebbe comunque dovuto intendersi riferito all'art. 231 c.p.p. 1930).

### 22-25 (Omissis)

Il presente articolo è abrogato. La possibilità di procedere col rito direttissimo di cui al co. 3° è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 233, co. 2° coord. c.p.p.; il co. 4° della disposizione in esame potrebbe ritenersi conseguentemente superato. La disposizione di cui ai co. 5°, 6°, 7° e 9° deve ritenersi superata a seguito della depenalizzazione della fattispecie prevista dall'art. 8, co. 6°, l. 47/1948. Analogamente, per il richiamo di cui al co. 10° (che avrebbe comunque dovuto intendersi riferito all'art. 231 c.p.p. 1930).

Sommario. I. Interesse tutelato. II. Elemento oggettivo nelle ipotesi di cui al co. 1°. III. Elemento soggettivo nelle ipotesi di cui al co. 2°. IV. Elemento soggettivo nelle ipotesi di cui al co. 3°. V. Violazione dei reati commessi col mezzo della stampa. VI. Competenza e forme del giudizio. VII. La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa. VIII. La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa. IX. La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa. X. La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa.

1  
do  
esig  
nal  
S  
od  
SOM  
I. In  
to d  
di cu  
reati  
scon  
prev  
le) e  
per l  
tante  
che p  
(per  
figur  
stam  
zialm  
non s  
solut  
dei m  
tutela  
me no  
di tut  
ca de  
certa  
(Nuv  
mente  
bilità  
con c  
1976,  
ne del  
mero  
1639;  
propo  
può es  
inteso  
famili  
stici si  
pen. 1°  
(alla li